

## **CONVENZIONE OPERATIVA DEL “FONDO PER LO SVILUPPO”**

### **Articolo 1 – Finalità e Soggetto gestore del Fondo di Controgaranzia**

Il Fondo per lo Sviluppo intende favorire l'accesso al credito delle imprese attraverso operazioni in controgaranzia in favore delle cooperative di garanzia che garantiscono in primo grado finanziamenti attivati dalle imprese del Comprensorio forlivese e nei comuni di Bagno di Romagna e Verghereto del Comprensorio Cesenate<sup>(1)</sup>.

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena si costituisce soggetto gestore del Fondo di controgaranzia fino alla concorrenza della sua consistenza, a parziale riassicurazione del rischio assunto in primo grado dai Confidi ammessi, secondo le condizioni previste nella presente Convenzione Operativa e nell'allegato Regolamento Attuativo.

Alla consistenza del Fondo potranno concorrere altri soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità, previa stipula del relativo accordo per l'adesione.

### **Articolo 2 – Oggetto e beneficiari dell'iniziativa**

Possono accedere al Fondo per lo Sviluppo i Confidi ammessi all'utilizzo delle risorse della Camera ai sensi dell'art.3 del “Regolamento Quadro per l'accesso al credito alle imprese della provincia di Forlì-Cesena attraverso i Confidi”, con riferimento ad operazioni di finanziamento garantite attivate dalle imprese aventi sede operativa o legale nel Comprensorio di Forlì e nei comuni di Bagno di Romagna e Verghereto del Comprensorio Cesenate <sup>(1)</sup>.

Al termine dei primi 6 mesi di operatività del Fondo verrà effettuata una verifica sull'effettivo utilizzo delle risorse in base ai settori economici delle imprese beneficiarie, al fine di valutare da parte della Giunta camerale l'introduzione di eventuali vincoli nella destinazione del Fondo.

Il Fondo è attivabile unicamente per operazioni di controgaranzia relative a finanziamenti accesi da imprese:

- iscritte al registro Imprese e attive, ovvero appena costituite e non ancora attive, ma con avvio dell'attività entro 90 gg. successivi all'ammissione alla riassicurazione da parte della Camera, a pena di decadenza;
- con sede operativa o legale nei comuni del Comprensorio di Forlì e nei Comuni di Bagno di Romagna e di Verghereto del Comprensorio Cesenate;
- in regola con il pagamento del diritto annuo;

---

1

(1) I comuni ammessi del Comprensorio di Forlì sono: Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Santa Sofia, Civitella di Romagna, Galeata, Predappio, Premilcuore, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Modigliana, Tredozio.

I comuni ammessi del Comprensorio di Cesena sono: Bagno di Romagna, Verghereto

- in possesso di DURC regolare ovvero in possesso di un DURC con irregolarità ma accompagnato da un piano di rateizzazione approvato dagli Enti previdenziali o contrattuali preposti finalizzato al recupero della piena regolarità<sup>2</sup>;
- che dichiarino di operare dando applicazione alle disposizioni contenute nei CCNL sottoscritti dai Sindacati comparativamente più rappresentativi; in ottemperanza alle norme nazionali in materia di sicurezza sul lavoro, e favorendo percorsi di salvaguardia occupazionale (anche attraverso l'utilizzo di ammortizzatori sociali) ed inserimenti lavorativi stabili;

Ai fini della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, sono escluse le imprese appartenenti ai settori della pesca e acquacoltura, del trasporto di merci su strada per conto terzi, limitatamente a finanziamenti accesi per l'acquisto di veicoli di trasporto merci su strada.

Il Fondo è attivabile unicamente per operazioni di controgaranzia relative a:

- o finanziamenti:
  - chirografari e/o leasing mobiliari di durata da 12 a 60 mesi, di importo non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00;
  - per gestione del circolante, comunque denominati, fino a 18 mesi, di importo non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00<sup>3</sup>;
- o crediti di firma o fidejussioni fino a 60 mesi di importo non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00.

In entrambi i casi:

- alla data di presentazione della domanda di ammissione al Fondo a cura del Confidi non siano stati ancora erogati/attivati. L'avvenuta erogazione/attivazione del finanziamento<sup>4</sup> dovrà essere tempestivamente comunicata dai Confidi alla Camera;
- non riferiti ad operazioni in partecipazioni societarie di natura speculativa.
- la quota di rischio assunto in primo grado dai Confidi potrà raggiungere la soglia massima del 50%, salvo percentuali superiori di garanzia derivanti da norme di agevolazione speciali; in ogni caso la controgaranzia non può superare il 25% del finanziamento.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio verso una singola impresa, la soglia massima di controgaranzia concedibile a una singola impresa è pari a 500.000,00 euro.

La controgaranzia del Fondo è estensibile qualora il finanziamento benefici di moratorie previste da accordi nazionali, sulla base delle condizioni previste nel Regolamento Attuativo.

I Confidi, in sede di presentazione delle istanze di controgaranzia, dovranno pertanto provvedere ad esplicitare in maniera chiara le finalità del finanziamento e/o le caratteristiche della partecipazione societaria in acquisizione e fare presente l'esistenza di altre forme di intervento agevolativo richiesto o in essere a favore del beneficiario.

### **Articolo 3 - Misura della controgaranzia**

<sup>2</sup> In caso di nuova impresa la verifica della regolarità contributiva non viene effettuata.

<sup>3</sup> Sono ammissibili operazioni di rinnovo di finanziamenti a breve termine precedentemente in essere a condizione che il rinnovo sia successivo alla presentazione dell'istanza alla Camera

<sup>4</sup> Con il termine "finanziamento" si intendono tutte le tipologie di operazioni ammissibili.

La controgaranzia prestata attraverso il Fondo per lo Sviluppo opera in caso di insolvenza con l'escussione dei finanziamenti preventivamente ammessi all'intervento in oggetto secondo le modalità indicate nel Regolamento Attuativo e si estende alla linea capitale, agli interessi e alle spese accessorie.

Su ciascun finanziamento la controgaranzia della Camera non può superare il 50% della garanzia assunta in primo grado dai Confidi ed in ogni caso non può superare il 25% del finanziamento erogato.

La controgaranzia attraverso il Fondo per lo Sviluppo ha carattere di alternatività rispetto ad altri strumenti pubblici e privati di riassicurazione.

La parte corrispondente alla prima garanzia riassicurata deve essere prestata dal Confidi a titolo gratuito.

#### **Articolo 4 - Moltiplicatore del Fondo di controgaranzia**

L'ammontare complessivo delle controgaranzie concesse non potrà superare 5 volte l'importo dell'impegno previsto dal Fondo.

A seguito di verifiche trimestrali con i Confidi sull'andamento del deterioramento dei crediti, la Giunta della Camera potrà apportare rettifiche annuali al moltiplicatore stesso.

La complessiva responsabilità nei confronti dei Confidi si intende comunque limitata alla capienza del Fondo.

#### **Articolo 5 - Ammissione alla controgaranzia**

L'ammissione delle imprese alla controgaranzia avverrà tramite istanza diretta dei Confidi alla Camera, che entro 15 giorni lavorativi e previa verifica dei requisiti dell'impresa e della capienza del Fondo, attribuirà l'importo e la relativa quota del Fondo accantonata per lo specifico finanziamento.

In attesa di rilascio del DURC da parte degli Enti competenti, la Camera procederà all'ammissione condizionata alla garanzia. Ad ottenimento di regolare DURC; la Camera procederà allo scioglimento della condizione sospensiva, viceversa in caso di irregolarità procederà con il rigetto dell'istanza.

Per le istanze relative ad imprese aventi sede operativa e legale nel comune di Forlì, l'importo vincolato nel Fondo sarà esclusivamente e interamente assegnato nell'ambito delle risorse conferite dal Comune di Forlì fino a capienza delle stesse; subordinatamente al loro esaurimento l'importo corrispondente alla controgaranzia sarà assegnato sulla parte del Fondo conferita dagli altri partners.

Potranno essere ammesse alle controgaranzie le domande presentate dai Confidi solo per finanziamenti non ancora erogati.

Le istanze, se contenenti tutte le informazioni prescritte, verranno esaminate in ordine cronologico. Trascorsi 10 giorni dall'eventuale richiesta di completamento da parte della Camera, la mancata risposta del Confidi sarà intesa quale rinuncia alla riassicurazione.

In caso di esaurimento delle risorse del Fondo, alle domande pervenute o completate lo stesso giorno di esaurimento sarà attribuito un importo vincolato determinato in proporzione alla prima garanzia e alla disponibilità residua del Fondo.

L'eventuale ammissione alla controgaranzia del Fondo e il relativo importo vincolato verranno comunicati dalla Camera ai Confidi.

Ai fini della migliore allocazione delle risorse del Fondo, il Confidi comunicherà tempestivamente alla Camera l'estinzione dei finanziamenti controgarantiti andati a buon fine, la quale provvederà alla rimozione del vincolo di destinazione sulla specifica operazione.

Gli interessi bancari e i proventi annualmente maturati sul Fondo, al netto delle eventuali spese, saranno reinvestiti nel Fondo stesso, andandone ad integrare la disponibilità per le operazioni di controgaranzia a cui è finalizzato.

A cadenza trimestrali e sulla base delle informazioni trasmesse dai Confidi relativamente allo stato di avanzamento del piano di rimborso, la Camera procederà all'aggiornamento degli accantonamenti del Fondo.

#### **Articolo 6 – Revoca della controgaranzia**

L'impegno a controgaranzia del Fondo per lo Sviluppo è revocato in caso di:

- mancata erogazione del finanziamento per qualsiasi ragione
- parziale o totale estinzione del finanziamento prima della scadenza, in proporzione alla parte di finanziamento estinta
- utilizzo del finanziamento a fini di investimenti speculativi da parte dell'impresa
- mancato avvio dell'attività d'impresa nei 90 giorni successivi all'ammissione alla riassicurazione da parte della Camera.

#### **Articolo 7 – Impegni dei Confidi**

Ciascuno dei Confidi ammessi all'iniziativa ai sensi dell'art.2 provvederà ad assumere in proprio gli impegni di garanzia in primo grado nei confronti delle banche eroganti sulla base delle proprie ordinarie convenzioni sulla base delle condizioni di cui alla presente Convenzione Operativa e all'allegato Regolamento Attuativo.

Il Confidi comunicherà tempestivamente alla Camera l'estinzione dei finanziamenti controgarantiti andati a buon fine, per permettere alla stessa la rimozione del vincolo di destinazione sulla specifica operazione.

La Camera risponderà solo nei confronti del Confidi interessato a fronte della controgaranzia formalmente rilasciata. In caso di insolvenza sui finanziamenti garantiti, determinata secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni con le banche, ciascun Confidi dovrà comunicare tempestivamente l'avvenuta insolvenza alla Camera e potrà rivalersi sulla controgaranzia del Fondo nei limiti dell'importo controgarantito per la specifica operazione, sulla base della capienza residua del Fondo stesso ed in proporzione alla somma escussa, secondo le modalità indicate nel Regolamento Attuativo.

A fronte delle documentate e complete richieste rese ai sensi del Regolamento Attuativo, la Camera provvederà alla liquidazione dei versamenti corrispondenti entro i 90 giorni successivi.

Nello svolgimento dell'attività di garanzia collettiva fidi, i Confidi si impegnano ad applicare la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) GU 20.6.2008 C155/10, il regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 532/1 del 24/12/2013) e il regime "de minimis" nel settore agricolo (Regolamento CE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 532/1 del 24/12/2013)

### **Articolo 8 – Durata e rendicontazione dell'utilizzo del Fondo**

L'intervento attivato tramite il Fondo per lo Sviluppo resta valido per 5 anni dalla sottoscrizione dell'Accordo fra i partners finanziatori, con ulteriore prosecuzione per le sole operazioni avviate nel periodo e fino alla scadenza dell'intervento garantito.

Il Segretario Generale/Dirigente d'Area relazionerà con cadenza semestrale alla Giunta camerale e ai partner finanziatori del Fondo per lo Sviluppo lo stato di utilizzo dello stesso, sulla base di quanto disposto dall'Accordo fra i partner finanziatori.

In ottemperanza alla normativa nazionale in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione ai cittadini dalle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. 33/2013), la Camera renderà disponibile nell'area del sito denominata Amministrazione Trasparente informazioni relative ai beneficiari dei contributi in oggetto.

### **Articolo 9 – Conclusione del procedimento e disposizioni procedurali**

Il procedimento di ammissione alla controgaranzia si conclude entro il 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza completa e regolare dei Confidi, con comunicazione del responsabile del procedimento, il rilascio della controgaranzia avviene entro 30 giorni dal ricevimento da parte dei confidi delle comunicazioni di cui all'art.4 del Regolamento d'attuazione. In caso di escussione, il provvedimento di liquidazione al confidi della controgaranzia è adottato dal Segretario Generale/Dirigente d'Area entro 90 giorni dalla ricezione della pratica completa da parte dei confidi. Per quanto non previsto espressamente nella presente Convenzione Operativa, si applica quanto disposto dal Regolamento Generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 23 del 27/11/2006 e dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Unità organizzativa competente su tutto il procedimento è l'U.O. Promozione Interna; responsabile del procedimento è il responsabile dell'U.O.

Avverso il procedimento di non concessione del contributo in oggetto, è ammesso ricorso al T.A.R.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.6.2003, i dati personali sopra riportati saranno conservati nell'archivio informatico della Camera e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle attività istruttorie connesse alla contribuzione. I dati sono conservati presso la sede camerale ed è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196 del 30.6.2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Forli-Cesena.

## **REGOLAMENTO ATTUATIVO “FONDO PER LO SVILUPPO”**

### **1) Premesse**

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione Operativa del Fondo per lo Sviluppo e regola il funzionamento e la gestione del Fondo di controgaranzia costituito per riassicurare le garanzie in primo grado rilasciate alle imprese dai Confidi ammessi all'utilizzo delle risorse della Camera ai sensi dell'art.3 del “Regolamento Quadro per l'accesso al credito alle imprese della provincia di Forlì-Cesena attraverso i Confidi”.

La Camera è soggetto gestore del Fondo di controgaranzia fino alla concorrenza della sua consistenza. Alla consistenza del Fondo potranno concorrere altri soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità, previa stipula del relativo accordo per l'adesione.

Tutte le comunicazioni relative all'istruttoria procedimentale di ammissibilità e alle fasi successive tra Camera e Confidi avverranno tramite PEC fino all'avvio della piattaforma informatica di gestione e successivamente esclusivamente attraverso quest'ultima sulla base delle indicazioni fornite dalla Camera.

### **2) Modalità di presentazione delle domande di controgaranzia**

I Confidi ammessi ai sensi dell'art.2 della Convenzione Operativa presenteranno le istanze di controgaranzia alla Camera successivamente all'avvio dell'operatività comunicato dal Segretario Generale e alla deliberazione di concessione di garanzia dell'organo competente ed in ogni caso prima dell'erogazione del finanziamento<sup>5</sup> da parte dell'istituto di credito.

Le domande dovranno essere inviate alla Camera unicamente attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@fc.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@fc.legalmail.camcom.it) fino all'avvio della piattaforma informatica di gestione e successivamente esclusivamente attraverso quest'ultima sulla base delle indicazioni fornite dalla Camera.

La domanda va presentata utilizzando il modulo predisposto dalla Camera in modo da agevolare i controlli in fase istruttoria.

Per ciascuna richiesta di controgaranzia, i Confidi devono fornire alla Camera, distintamente per ciascuna operazione, le seguenti informazioni:

- anagrafica impresa (ragione/denominazione sociale, indirizzo, estremi per controlli, etc.)
- importo stimato del finanziamento
- descrizione della garanzia deliberata (entità sia in valore assoluto sia in percentuale, tipologia, data delibera, etc.)
- esito prima verifica dei requisiti impresa ai sensi dell'art.2 della Convenzione Operativa (esclusione di finalità speculative, eventuali altre forme agevolative, completezza degli impegni assunti, verifica rispetto soglia regime de minimis, etc.).

---

<sup>5</sup> Con il termine “finanziamento” si intendono tutte le tipologie di operazioni ammissibili ai sensi della Convenzione Operativa.

Per ciascuna istanza di controgaranzia presentata alla Camera, il Confidi conserverà e metterà a disposizione della Camera:

- istanza di controgaranzia attraverso il Fondo presentata dall'impresa al Confidi, comprensiva delle dichiarazioni dell'impresa ai fini dei requisiti di cui all'art.2 della Convenzione Operativa, dell'autorizzazione alla Camera per la richiesta del DURC e per il trattamento dei dati ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, etc..
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 dell'impresa per la verifica delle soglie degli aiuti "de minimis".

### **3) Ammissione della controgaranzia da parte della Camera**

Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza completa da parte del Confidi, previa verifica dei requisiti di cui all'art.2 della Convenzione Operativa e della capienza del Fondo, la Camera decide sull'ammissibilità ed accantona la quota corrispondente nel Fondo determinata sulla base del moltiplicatore indicato all'art.4 della Convenzione Operativa.

L'ammissibilità alla controgaranzia del Fondo è resa in forma condizionata qualora entro il suddetto termine l'Ente sia ancora in attesa di rilascio del DURC da parte degli Enti competenti. Ad ottenimento di regolare DURC; la Camera procederà allo scioglimento della condizione sospensiva, viceversa in caso di irregolarità procederà con il rigetto dell'istanza.

In caso di trasmissione dell'istanza incompleta o non chiara, la Camera procederà alla richiesta al Confidi di integrazione o chiarimento. L'invio della richiesta comporta la sospensione del termine per l'ammissibilità. Trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di completamento o chiarimento, la mancata risposta del Confidi sarà intesa quale rinuncia all'istanza di riassicurazione.

In caso di irregolarità nel pagamento del diritto annuo o di altri requisiti di possibile regolarizzazione, la Camera assegnerà non meno di 10 giorni all'impresa per la regolarizzazione, ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990. La richiesta di regolarizzazione comporta la sospensione del termine per l'ammissibilità.

La Camera si riserva inoltre di invitare, qualora necessario, un rappresentante dei Confidi al fine di fornire chiarimenti sulle istanze presentate.

Per le istanze relative ad imprese aventi sede operativa e legale nel comune di Forlì, saranno prioritariamente assegnate le risorse conferite dal Comune di Forlì, al loro esaurimento, l'importo corrispondente alla controgaranzia sarà assegnato sulla parte del Fondo conferita dagli altri partners.

Le istanze, se complete di tutte le informazioni prescritte e dei requisiti di ammissibilità, verranno esaminate in ordine cronologico. In caso di esaurimento delle risorse del Fondo, alle domande pervenute o regolarizzate<sup>6</sup> o completate<sup>7</sup> lo stesso giorno di esaurimento sarà attribuito un importo vincolato determinato in proporzione alla prima garanzia e alla disponibilità residua del Fondo.

---

<sup>6</sup> In caso di regolarizzazione successiva dell'impresa dei requisiti di ammissibilità, ai fini dell'individuazione dell'ordine di ricevimento verrà considerata la data di regolarizzazione della pratica.

<sup>7</sup> In caso di completamento successivo dei Confidi, ai fini dell'individuazione dell'ordine di ricevimento verrà considerata la data di completamento/perfezionamento della pratica.

Gli importi svincolati dopo l'estinzione dei finanziamenti andati a buon fine, gli interessi bancari e i proventi annualmente maturati sul Fondo, al netto delle eventuali spese, saranno reinvestiti nel Fondo stesso, andandone ad integrare la disponibilità per le operazioni di controgaranzia a cui è finalizzato. Sulla base delle comunicazioni sullo stato di avanzamento dei piani di rimborso da parte dei Confidi ai sensi dell'art.5 del Regolamento, la Camera procederà semestralmente all'aggiornamento degli accantonamenti sul Fondo.

#### **4) Rilascio della controgaranzia**

Per le istanze ammesse, il rilascio della controgaranzia avverrà con atto del Segretario Generale/Dirigente d'Area entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Confidi di comunicazione/caricamento sulla piattaforma dei dati relativa a:

- descrizione del finanziamento (durata, importo, tipologia, finalità, istituto erogatore, data di erogazione, modalità di rimborso, etc.)
- descrizione della garanzia di 1° grado rilasciata (entità sia in valore assoluto sia in percentuale, tipologia, etc.)
- conteggio ESL
- eventuali modificazioni delle informazioni indicate nell'istanza di cui all'art.2 del Regolamento relativamente al finanziamento e/o alla garanzia rilasciata, a fronte delle quali la Camera procederà alla modifica della quota accantonata nel Fondo.

La controgaranzia decorrerà dal giorno di erogazione fino al giorno di estinzione del finanziamento, sarà comunicata all'impresa e al Confidi tramite lettera formale di impegno e si estende alla linea capitale, agli interessi e alle spese accessorie. Alla scadenza del finanziamento, la controgaranzia si estinguerà automaticamente.

La controgaranzia del Fondo è estensibile dalla Camera qualora il finanziamento benefici di moratorie previste da accordi nazionali, previa richiesta da parte del Confidi anticipatamente alla scadenza e di comunicazione di tutte le informazioni necessarie alla proroga del vincolo sul Fondo e della controgaranzia.

Il Confidi comunicherà tempestivamente alla Camera l'estinzione dei finanziamenti controgarantiti andati a buon fine, per permettere alla stessa la rimozione del vincolo di destinazione sulla specifica operazione.

#### **5) Revoca dell'ammissibilità e/o della controgaranzia**

Successivamente all'ammissione alla controgaranzia tramite il Fondo, i Confidi devono tempestivamente comunicare alla Camera:

- dati relativi al finanziamento e alla garanzia ai sensi dell'art. 4
- eventuale rinuncia alla controgaranzia per mancata erogazione da parte dell'istituto di credito o ogni altro evento, che determinerà l'eliminazione dell'accantonamento nel Fondo.

Decorsi 120 giorni dalla comunicazione della Camera dell'ammissibilità di cui all'art.3 del presente Regolamento, in caso di mancata comunicazione di cui ai punti sopraccitati, la Camera procederà alla rimozione del vincolo e alla conseguente revoca dell'ammissibilità.

Fino all'estinzione del finanziamento, i Confidi devono tempestivamente comunicare:

- eventuale estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento, in base alla quale la Camera provvederà alla rimozione totale o parziale del vincolo sul Fondo e all'estinzione totale o parziale della controgaranzia
- qualsiasi altra informazione utile a conoscere lo stato del finanziamento od eventuali modificazioni rispetto alle condizioni iniziali, che determinano effetti sulla controgaranzia.

Comportano la revoca della controgaranzia/rimozione del vincolo sul Fondo:

- l'utilizzo del finanziamento a fini speculativi da parte dell'impresa
- il mancato avvio dell'attività d'impresa nei 90 giorni successivi all'ammissione alla riassicurazione da parte della Camera.

I Confidi relazioneranno alla Camera sullo stato di avanzamento dei piani di rimborso dei finanziamenti riassicurati tramite il Fondo e sull'andamento del deterioramento dei crediti con le informazioni a disposizione al 31/03, 30/6, 30/09 e 31/12 di ogni anno, utilizzando la modulistica che verrà messa a disposizione dalla Camera.

Tali relazioni dovranno essere trasmesse rispettivamente entro giorno 15 del mese successivo e sulla base di tali informazioni la Giunta della Camera potrà apportare rettifiche annuali al moltiplicatore.

La Camera si impegna a mettere a disposizione ai Confidi che ne faranno richiesta informazioni relative allo stato di utilizzo del Fondo e allo stato delle singole pratiche in qualsiasi modalità comunicativa ed anche attraverso la piattaforma on-line dedicata, dettagliando:

- a) gli impegni in controgaranzia rilasciati dal Fondo;
- b) la consistenza delle garanzie deteriorate, assistite dalla controgaranzia del Fondo (totale del credito non "in bonis" detto anche totale del credito "non performing");
- c) il residuo libero al netto delle escussioni.

La Camera si impegna a comunicare quanto sopra, in forma certificata, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle relazioni dai confidi.

Nel caso in cui le rendicontazioni non fossero puntualmente inviate o dovessero dimostrarsi carenti, la Camera potrà sospendere l'operatività sulle nuove domande di riassicurazione nei confronti del Confidi inadempiente.

## **6) Escussione del Fondo**

In caso di insolvenza sui finanziamenti controgarantiti, il Confidi interessato trasmetterà tempestivamente copia dei versamenti a qualunque titolo (deposito, liquidazione definitiva, etc.) effettuati nei confronti della banca finanziatrice, specificando le somme dovute in line a capitale, interessi e spese accessorie e allegando una relazione sulla posizione, sulle prospettive di recupero, sull'opportunità o meno di intraprendere una azione legale nei confronti del debitore. Nel caso il Confidi

ritenga opportuno intraprendere un'azione legale, autonomamente o attraverso l'istituto bancario, nei confronti del debitore principale, lo stesso Confidi dovrà trasmettere copia della documentazione comprovante l'avvio della procedura legale di recupero del credito anche per la parte coperta dalla garanzia fornita dalla Camera.

La Camera, acquisita la suddetta documentazione, tenuto conto della capienza del Fondo, con determinazione del Segretario Generale/Dirigente d'Area effettuerà la liquidazione al Confidi della somma controgarantita e attiverà quindi la procedura di rimborso nei limiti dell'importo controgarantito in linea capitale, interessi e spese accessorie, per la specifica operazione ed in proporzione alla somma escussa. Il provvedimento di liquidazione è adottato entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza completa di escussione da parte del Confidi.

Le istanze, se complete di tutte le informazioni suddette, verranno esaminate in ordine cronologico. In caso di trasmissione della domanda di liquidazione incompleta o non chiara, la Camera procederà alla richiesta al Confidi di integrazione o chiarimento. L'invio di tale richiesta comporta la sospensione del termine per l'ammissibilità.

Le escussioni relative ad imprese aventi sede legale e operativa nel comune di Forlì saranno effettuate prioritariamente sui fondi conferiti dal Comune di Forlì.

Il Confidi interessato proseguirà con l'ordinaria diligenza le azioni di recupero, anche attraverso la collaborazione della banca finanziatrice, e provvederà a ristornare alla Camera, al netto delle spese, la quota di rispettiva competenza, nella stessa percentuale di originaria partecipazione alla perdita.

La comunicazione con dolo o colpa grave di dati da parte dei Confidi costituirà causa di decadenza della riassicurazione e di risarcimento dei danni a tutti gli interessati.

La Camera potrà emanare circolari esplicative nel dettaglio per quanto non previsto nella Convenzione Operativa e nel presente Regolamento Attuativo, alle quali i Confidi saranno tenuti ad adeguarsi e si riserva inoltre di invitare, qualora necessario, un rappresentante dei Confidi al fine di fornire chiarimenti sulla pratica di escussione.

Rimane inteso che la Camera risponderà entro il limite delle disponibilità finanziarie del Fondo di controgaranzia.

## **7) Controlli**

La Camera si riserva la facoltà di richiedere ai Confidi tutte le informazioni relative alle operazioni di controgaranzia attivate o in fase di attivazione tramite il Fondo.